

# ENESAG

## Ente Nazionale Esperti dell'Alimentazione e della Gastronomia

---

### **CODICE DEONTOLOGICO DEI PROFESSIONISTI ADERENTI A ENESAG**

#### **TITOLO I - Principi Generali**

##### **ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

I principi e le regole espressi dal presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti a ENESAG, la loro inosservanza ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono perseguibili disciplinarmente. L'associato è tenuto alla loro conoscenza ed applicazione nell'esercizio dell'attività professionale, nei rapporti tra colleghi e nei confronti dei terzi. L'ignoranza delle presenti norme deontologiche non costituisce causa di esclusione della responsabilità disciplinare.

##### **ARTICOLO 2 - POTESTA' DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE**

Le finalità del presente Codice sono quelle di uniformare l'attività dei soggetti operanti nelle professionalità della consulenza alimentare, gastronomica e nella formazione delle stesse ai migliori standard di condotta in linea con i principi della responsabilità sociale, nonché di stimolarne la crescita professionale e la promozione di un mercato libero e competitivo. Spetta ai competenti organi dell' ENESAG la potestà di infliggere sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. A tal fine tali organi potranno attivarsi d'ufficio o su segnalazione di un iscritto all'ente o di un consumatore interessato. Le sanzioni irrogate devono comunque essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. E' compito degli organi dell' ENESAG di precisare le regole di condotta cui l'associato si deve attenere nell'esercizio della sua attività, al fine di tutelare e garantire il decoro della professione.

##### **ARTICOLO 3 - DOVERE DI OSSERVANZA DELLE NORME DEONTOLOGICHE**

Nell'esercizio dell'attività professionale all'estero l'associato è soggetto all'osservanza delle presenti norme deontologiche nonché alle norme deontologiche, ove esistenti, del Paese in cui è svolta l'attività. Del pari il professionista alimentarista e gastronomo, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice Deontologico.

##### **ARTICOLO 4 - DOVERI DI ONESTA', DIGNITA' E DECORO**

L'associato ENESAG deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di onestà, dignità e decoro. L'esercizio di tale professione prescinde da considerazioni di ordine religioso, razza,

nazionalità, classe sociale, ideologia politica. L'associato è tenuto a rispettare ed applicare le seguenti norme, sia per prestazioni professionali saltuarie che continuative.

#### **ARTICOLO 5 - DOVERI DI LEALTA' , CORRETTEZZA E DILIGENZA**

L'associato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Nei casi in cui, nell'esercizio della professione, si trovi per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, di incompatibilità con il proprio stato giuridico o esistano specifiche ragioni di conflitto fra i propri doveri professionali e gli interessi di un cliente, deve dare comunicazione a tutti i soggetti interessati. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento del professionista che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio cliente. L'associato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

#### **ARTICOLO 6 - DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA**

Il professionista ENESAG può divulgare a terzi informazioni acquisite nell'esercizio della sua attività professionale solo su espressa autorizzazione del committente. In mancanza di tale autorizzazione, il professionista deve astenersi da qualunque forma di divulgazione di tali informazioni. L'associato è tenuto a preservare la segretezza e la riservatezza anche delle informazioni che riguardino ex-clienti. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al Professionista per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. L'associato ENESAG è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

#### **ARTICOLO 7 - DOVERE DI INDIPENDENZA**

L'associato ENESAG ha il dovere di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale. Deve avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

#### **ARTICOLO 8 - DOVERE DI COMPETENZA E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere che il Professionista abbia le specifiche competenze necessarie allo svolgimento dello specifico incarico. In ogni caso il professionista deve comunicare al committente le circostanze che potrebbero impedire il corretto svolgimento dell'attività richiesta, prospettando, qualora lo ritenga necessario, l'opportunità dell'integrazione con altro collega. L'associato ENESAG è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale ed a curare l'aggiornamento delle proprie conoscenze, al fine di soddisfare le esigenze dei singoli committenti, rispettare i bisogni della collettività e dare maggiore valore e credito all'esercizio della professione. L'aggiornamento è proposto dal Comitato scientifico di ENESAG ed inserito nei vari livelli di formazione.

#### **ARTICOLO 9 - DIVIETO DI PUBBLICITA'**

È vietata qualsiasi forma di pubblicità dell'attività professionale. Al fine del rispetto del diritto del pubblico all'informazione, è consentita la pubblicità specifica e informativa (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati, anche a diffusione nazionale), indicativa del proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata con

discrezione e in modo da non recare offesa alla dignità della professione. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione e diffusione il Professionista ENESAG deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza verso i clienti, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.

## **TITOLO II - Rapporti con i concorrenti**

### **ARTICOLO 10 - RAPPORTI DI COLLEGANZA**

Il professionista ENESAG deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale ed al fine di affermare un'identità professionale ed una cultura comune tra gli esperti in scienze dell'alimentazione e della gastronomia. L'associato deve astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

### **ARTICOLO 11 - DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA**

Il professionista ENESAG si deve astenere da qualsiasi comportamento che possa definirsi di "concorrenza sleale". È fatto inoltre divieto al Professionista di sfruttare informazioni riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi congiunti al fine di accaparrarsi committenti.

## **TITOLO III - Rapporti con i clienti**

### **ARTICOLO 12 - RAPPORTO DI FIDUCIA**

Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro professionista che l'assista.

### **ARTICOLO 13 - MANCATA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'**

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza ed indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente.

### **ARTICOLO 14 - INCARICHI PROFESSIONALI**

Il Professionista ENESAG deve definire preventivamente e chiaramente con il committente i contenuti ed i termini degli incarichi professionali conferitigli, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle norme del presente Codice Deontologico.

### **ARTICOLO 15 - RECESSO**

Il Professionista ENESAG è tenuto a recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con il cliente, quando insorga una qualunque causa di incompatibilità e quando la volontà del committente può indurre a compiere o ad avallare azioni professionalmente contrarie alle vigenti disposizioni legislative ed alle norme del presente Codice Deontologico. In tale caso, il professionista è tenuto a porre in essere tutti gli atti e le misure idonee ad evitare

danni al cliente ed alla sua figura professionale ed a recedere comunque dal rapporto professionale. Il Professionista ENESAG è tenuto altresì a recedere dall'incarico ogni qualvolta sia venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente.

#### **TITOLO IV - Rapporti con la collettività**

##### **ARTICOLO 16 - SICUREZZA IGIENICO - SANITARIA**

Le prestazioni professionali dell'associato ENESAG devono essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie dei prodotti alimentari.

##### **ARTICOLO 17 - SICUREZZA ALIMENTARE**

Il professionista ENESAG, nell'ambito della propria attività si impegna a vigilare sulla sicurezza e sulla qualità merceologica degli alimenti. Laddove egli riscontri irregolarità o situazioni che possano compromettere la qualità merceologica o la sicurezza degli alimenti e del consumatore, si impegna a segnalare il fatto al responsabile dell'attività o, se la situazione lo richiede, alle Autorità competenti affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.

##### **ARTICOLO 18 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Nell'ambito della propria attività, il Professionista ENESAG ha il dovere e la responsabilità di far rispettare le disposizioni normative vigenti in materia alimentare e le altre prescrizioni applicabili al settore, fornendo in merito, ove occorra, opportune delucidazioni circa il contenuto, l'ambito di applicazione e consigliando il corretto comportamento da adottare.

##### **ARTICOLO 19 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI**

Nell'ambito della propria attività l'esperto in scienze dell'alimentazione e della gastronomia si pone come obiettivo la massima valorizzazione delle risorse naturali e il minimo spreco di sostanze alimentari, contribuendo alla realizzazione di efficaci sistemi di recupero e realizzando sistemi di valorizzazione di eccellenze.

##### **ARTICOLO 20 - VERIFICA DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

Nell'ambito delle produzioni ed innovazioni dei prodotti alimentari, per quanto di sua competenza, il Professionista ENESAG, prima di consentire l'immissione del prodotto sul mercato, è tenuto ad effettuare le verifiche necessarie a salvaguardia delle esigenze e della salute dei consumatori, con particolare riguardo a quelle categorie di consumatori con esigenze particolari.

##### **ARTICOLO 21 - VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA DEL FOOD**

Il professionista ENESAG, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, deve favorire sia la valorizzazione delle produzioni tipiche ed artigianali, sia lo sviluppo culturale delle eccellenze produttive, incoraggiando l'accrescimento economico e socio-culturale. L'applicazione dei metodi produttivi deve in ogni modo garantire la sicurezza igienico-sanitaria e la salute del consumatore.

#### **TITOLO V - Disposizioni Finali**

##### **ARTICOLO 22 - PRINCIPI GENERALI**

Le infrazioni al presente Codice da parte del soggetto, salvo ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione dello Statuto e del Regolamento interno dell'Ente Nazionale Esperti dell'Alimentazione e della Gastronomia. Il cliente che ritiene che il soggetto abbia violato una o più disposizioni del presente Codice, può darne notizia, in forma non anonima, all'ENESAG tramite lo sportello di riferimento per il cittadino – consumatore, ai fini del procedimento disciplinare presente nel sito web [www.enesag.it](http://www.enesag.it)

ENESAG potrà valutare ed aggiornare i livelli di effettiva applicazione del Codice, adottando misure informative, eventualmente tramite sondaggi a campione effettuati sui soggetti aderenti.

### **ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le regole riportate nel presente Codice Deontologico sono uniche ed hanno valenza a carattere nazionale.

Le sezioni Regionali e Territoriali non possono emettere delibere inerenti l'etica professionale.

Tuttavia il Consiglio Regionale/Territoriale potrà proporre al Consiglio Direttivo di ENESAG eventuali suggerimenti, ponendosi come unico obiettivo il migliore svolgimento dell'esercizio della professione stessa. Tutti i provvedimenti e le delibere adottate dalle varie sezioni Regionali/Territoriali e dall'Ente Nazionale, non possono in alcun caso essere in contrasto con le norme ed i principi espressi dal presente Codice Deontologico.

### **ARTICOLO 24 - REVISIONI E MODIFICHE**

Le norme del presente Codice Deontologico saranno integrate e revisionate ogni anno da un'apposita Commissione istituita dal Consiglio Direttivo, al fine di adeguare il Codice stesso alle problematiche ed alle istanze che potranno insorgere nello svolgimento della professione.